



STAZIONE
ORNITOLOGICA
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.

C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne

Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 09/06/2017

Regione Abruzzo - servizio V.I.A.
Regione Abruzzo - servizio A.I.A.
Presidente della Regione Molise
Comune di Fresagrandinaria (Ch)
Comune di Mafalda (Cb)
Comune di Dogliola (Ch)
Comune di San Salvo (Ch)
Sindaco del Comune di Fresagrandinaria
Sindaco del Comune di Mafalda
Sindaco del Comune di Dogliola
Sindaco del Comune di San Salvo
SUAP Associazioni Comuni Trigno - Sinello
Responsabile anti-corrruzione della Regione Abruzzo
Responsabile anti-corrruzione del Comune di Fregrandinaria
Responsabile anti-corrruzione del Comune di Mafalda
Responsabile anti-corrruzione del Comune di Dogliola
Responsabile anti-corrruzione del Comune di San Salvo
Responsabile anti-corrruzione del SUAP Associazioni Comuni Trigno - Sinello

REGISTRO VALUTAZIONI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
12 GIU. 2017
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Prot. N. 0157039/17

Scocca
L'Ateneo

OGGETTO: ampliamento impianto produttivo "Granito Forte" - Fresagrandinaria (CH) - procedura di verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - Valutazione di Incidenza Ambientale - RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE - interventi in auto-tutela

L'associazione scrivente ha depositato osservazioni in merito ad un progetto di ampliamento (aumento della produzione di circa 500 tonnellate/giorno fino a 1.057 tonnellate/giorno di prodotto finito mediante un terzo atomizzatore e l'installazione della settima linea di produzione) del sito produttivo Granito Forte a Fresagrandinaria (CH) sottoposto a procedura di verifica di Assoggettabilità a V.I.A. nonché a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.).

La società ha depositato a sua volta delle controdeduzioni alle nostre osservazioni (entrambe le note possono essere lette sul sito: http://www.ambiente.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:aia-n10992-del-30032009-modifica-sostanziale-installazione-linea-di-produzione-n7-e-nuovo-impianto-di-atomizzazione&catid=5:procedura-va&Itemid=3).

A tal proposito osserviamo quanto segue.

In **premessa**, anche in considerazione delle stringenti norme che regolano la definizione e sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nei documenti e negli elaborati progettuali, siamo stupiti (e anche un po' divertiti) dal leggere affermazioni che appaiono smentite addirittura da comunicati stampa.

Infatti, al punto I4), relativo alla nostra contestazione della legittimità del provvedimento del SUAP concernente alcuni interventi (facenti parte del progetto) autorizzati addirittura prima di aver espletato la presente V.A. per la settima linea, l'estensore delle controdeduzioni afferma testualmente:

- 3) a riguardo si osserva, inoltre, che il PC n°4142 è stato rilasciato in data 06/02/2013, mentre il PC n°33933 in data 11/09/2015, e cioè in epoche in cui l'ipotesi odierna – incremento della capacità produttiva - non era stata nemmeno presa in considerazione. A maggior ragione se si considera, per entrambi i progetti, la data di presentazione degli stessi, rispettivamente il 18/07/2012 e 01/06/2015 e la presentazione dei progetti era legata a diversi motivi di razionalizzazione degli spazi aziendali;

Ora, basta andare sul sito della società SACMI (<http://www.sacmi.com/it-IT/Area-News/Notizie-per-settore/Ceramica/Settima-linea-completa-Sacmi-per-la-ceramica-Granito-Forte.aspx?idC=61115&idO=25228&LN=it-IT>), produttrice di macchinari industriali per piastrelle, per leggere un comunicato stampa del 30 novembre 2015 in cui si parla dell'avvenuta vendita della settima linea completa alla società Granito Forte proprio per lo stabilimento di Fresagrandinaria. Riportiamo il testo (il neretto è nell'originale sul sito, invece la sottolineatura è nostra, ndr) "Tra i maggiori complessi produttivi italiani, la ceramica Granito Forte di Fresagrandinaria (Chieti) ha perfezionato, nel giugno scorso, l'acquisto della settima linea completa per la produzione di ceramica da pavimento e rivestimento, interamente fornita da Sacmi. La nuova linea produttiva per i formati tradizionali (dal 15x15 al 60x60), attualmente in fase di installazione, entrerà a regime nella prima parte del 2016."

Ma come, acquisto della settima linea perfezionato nel giugno 2015? Ma se in quel periodo, secondo l'estensore delle controdeduzioni, nessuno aveva preso in considerazione l'ipotesi di ampliamento... E poi, una settima linea già acquistata (e in fase di installazione già a novembre 2015?) un anno e mezzo prima dell'avvio della procedura di V.A. (e, nel caso di V.I.A.) e di V.INC.A. avvenuta il 7 febbraio 2017, procedimenti amministrativi che addirittura avrebbero potuto (la V.INC.A.) o potrebbero (la V.A.-V.I.A.) concludersi con un diniego?

Alleghiamo lo screenshot.

The screenshot shows the SACMI website interface. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, CONTATTACI, LAVORA CON NOI, INFO LEGALI, and MAPPA DEL SITO. Below this is a search bar and social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, and Google+. The main content area features a news article titled "Settima linea completa Sacmi per la ceramica Granito Forte". The article text reads: "Tra i maggiori complessi produttivi italiani, la ceramica Granito Forte di Fresagrandinaria (Chieti) ha perfezionato, nel giugno scorso, l'acquisto della settima linea completa per la produzione di ceramica da pavimento e rivestimento, interamente fornita da Sacmi. La nuova linea produttiva per i formati tradizionali (dal 15x15 al 60x60), attualmente in fase di installazione, entrerà a regime nella prima parte del 2016." To the left of the article is a sidebar with a search bar and a "RICERCA" section. Below the article, there are sections for "NEWS COMMERCIALI" and "SACMI R55 Feed".

A questo punto chiediamo spiegazioni alla Regione Abruzzo, al Comune di Fresagrandinaria e al SUAP, in merito ai procedimenti attivati e a come sia possibile e su quali basi che un'azienda, se è vero quanto

riportato dalla SACMI (cosa d'altro lato facilmente verificabile), possa aver proceduto con investimenti così onerosi in assenza di autorizzazioni, in alcuni casi non avendo ancora attivato le relative procedure.

Attendiamo fiduciosi risposte convincenti (con relative attività conseguenti, anche in auto-tutela) dai due enti e dal SUAP.

Sempre in premessa, rimaniamo esterrefatti nell'apprendere dell'avvenuto svolgimento il 26/04/2017 di una **riunione tra sindaci e azienda**, senza alcun contraddittorio, avente per oggetto procedimenti di natura tecnica quali la V.INC.A., per cui non vi è alcuna competenza da parte della politica. Nella riunione, secondo quanto riportato dal verbale, non risulta la presenza di alcun tecnico dei comuni ma solo quella della parte politica oltre a rappresentanti dell'azienda (tecnici ed amministratori).

Ovviamente noi siamo assolutamente favorevoli a qualsiasi tipo di confronto, ma secondo le procedure di legge se riguardano procedimenti tecnici e in maniera aperta, trasparente e pubblica se riguardano rapporti tra enti e privati oggetto di valutazioni di tipo "politico" (cosa che non appare in questo caso visto i continui riferimenti ai SIC). In tal caso, ovviamente, assicurando un contraddittorio visto che era pubblica la posizione di critica della scrivente e di altre associazioni (ad esempio, http://www.ilcentro.it/chieti/la-granito-forte-raddoppia-allarme-per-le-emissioni-1.1411014?utm_medium=migrazione).

Tra l'altro facciamo notare che, trattandosi di una riunione avente per oggetto i SIC della vallata del Trigno, nella procedura Pilot/6730/14/ENVI la Commissione Europea ha sottolineato l'importanza che nella procedura valutativa si coinvolgano i portatori d'interesse che, ovviamente, non sono solo i proponenti, ma soprattutto i soggetti che hanno competenze specifiche nelle materie naturalistiche.

In relazione ad alcuni degli altri aspetti sollevati nelle controdeduzioni, che potrebbero essere assorbiti da questi due punti, anche per gli interventi in auto-tutela che richiediamo ai soggetti che a vario titolo hanno operato finora, qui di seguito riportiamo brevemente alcune repliche su punti specifici delle controdeduzioni, anche in considerazione dei toni utilizzati dal proponente che attengono in alcuni casi anche alla credibilità della scrivente associazione.

A2) Polveri e metalli

L'estensore delle controdeduzioni afferma, in merito alle nostre osservazioni, che "*La nota inoltre confronta impropriamente i risultati della modellizzazione del parametro polvere totale, con i limiti **previsti per le PM10, confondendo impropriamente i due parametri.***" (neretto nel testo, ndr)

Non sappiamo che nota abbia letto l'estensore visto che nelle nostre osservazioni si parla sempre di "polveri" in generale.

Il riferimento alle PM10 è in uno degli abstract dei due articoli scientifici citati; nell'altro invece si citano le polveri in generale.

Poichè il proponente non differenzia (come dovrebbe) la taglia delle polveri emesse, aspetto fondamentale per comprenderne l'impatto, è del tutto evidente che ai fini della valutazione, visto che si parla della salute delle persone, in assenza di altre informazioni, si debba far riferimento ai lavori scientifici che parlano anche (ma non esclusivamente) delle PM10.

Inoltre il proponente confonde il rispetto delle norme con le valutazioni ambientali cui deve essere assoggettato un progetto nelle procedure di V.A.-V.I.A. Per chiosare si potrebbe anche dire che il D.lgs.155/2010 più volte citato non prevede limiti, a mero titolo di esempio, per il Plutonio. Vuole per caso affermare il proponente che se un'azienda dovesse emettere Plutonio, una valutazione ambientale non ne dovrebbe trattare?

È proprio la procedura valutativa a dover approfondire, affrontare e risolvere di volta in volta secondo le specificità del progetto ogni potenziale impatto ambientale.

Questa considerazione vale anche per la mancanza di studi di ricaduta dei metalli che abbiamo rilevato nelle nostre osservazioni. Il fatto che non siano ricompresi limiti per essi nel D.lgs.155/2010 non vuol dire nulla; spetta proprio alle procedure di V.A.-V.I.A. e di V.INC.A. identificare i possibili impatti ambientali, servendosi, ad esempio, anche della bibliografia scientifica.

A3) EFFETTO CUMULO SULLE EMISSIONI

Il proponente confonde le finalità del D.M.30/03/2015 con l'obbligo generale di considerare l'effetto cumulo nelle procedure di V.A.-V.I.A. e V.INC.A.

Il Decreto richiamato dal proponente serve solamente ad individuare se un progetto debba o meno essere sottoposto a V.A.

Per il caso in questione il Decreto non si applica semplicemente perchè è la norma generale (il D.lgs.152/2006) a prevedere tale procedura per un ampliamento quale quello proposto.

La procedura di V.A.-V.I.A. prevede che gli studi depositati dai proponenti approfondiscano la questione dell'effetto cumulo da un punto di vista sostanziale per capire l'effetto sull'ambiente.

Altrimenti sarebbe come dire che se in uno stesso sito industriale due aziende di tipologia diversa (ad esempio una fonderia e un cementificio) producono ognuna 1 tonnellate di Benzo(a)pirene (un cancerogeno accertato per l'uomo), non si deve valutarne l'effetto cumulo sulla salute e sull'ambiente solo perchè a produrle sono aziende di categorie diverse!

La procedura di V.A.-V.I.A. e quella della V.INC.A. devono tener conto delle questioni sostanziali degli impatti esaminando la realtà, non cancellandola!

D.3)DERIVAZIONE ACQUE DEL FIUME TRIGNO

Nel confermare le criticità relative alla procedura utilizzata nel 2013 per assegnare la concessione di derivazione, facciamo notare che recentemente l'ARTA ha depositato lo studio per la classificazione dei corpi idrici abruzzesi nel sestennio 2010/2015 evidenziando che il Trigno non ha rispettato gli obiettivi di qualità fissati per il 31/12/2015 dalla Direttiva 60/200/CE (stato "buono"; il Trigno è in stato "sufficiente").

E) RELAZIONE GEOLOGICA

L'estensore afferma nell'incipit del paragrafo, rispetto alle nostre osservazioni, che "*Le affermazioni riportate nella nota non sono corrette.*", rispetto al monitoraggio del top-soil.

Noi non abbiamo affermato che era quello lo scopo dell'indagine geologica del 2007. Abbiamo solo fatto notare che quello studio, pur allegando due referti (il 12691/07 e il 12694/07) relativi al primo spessore 0,0-1,0 metri del suolo (che in parte comprende il top-soil), non era utile a definire chiaramente lo stato del top-soil in presenza di un'azienda con forti emissioni in atmosfera e relative ricadute.

PUNTI B E I) SULLA V.INC.A.

Il proponente ha depositato "*per trasparenza*" lo Studio di Incidenza Ambientale al momento delle controdeduzioni.

Ciò è totalmente illegittimo in quanto in una procedura coordinata di V.A.-V.I.A./V.INC.A. (e anche in una procedura di V.INC.A. semplice stando a quanto richiede la Convenzione di Aarhus) lo studio di incidenza deve essere depositato assieme all'altra documentazione utile per la fase delle osservazioni.

Inoltre dobbiamo stigmatizzare che il Comune di Fresagrandinaria ha rilasciato il proprio parere attraverso un atto firmato da un geometra.

Richiamiamo a tal proposito la nota della Commissione Europea nell'ambito della procedura Pilot/6730/14/ENVI in cui chiarisce allo Stato italiano e alla Regione Abruzzo che devono assicurare che la valutazione deve essere svolta da personale avente specifiche competenze nelle materie naturalistiche.

Riportiamo integralmente il passaggio del punto n.4 della nota della Commissione.

4. Assicurare che gli Enti competenti per la VINCA siano soggetti in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva. Effettuare una ricognizione degli Enti competenti per la VINCA e rimediare ad eventuali carenze (ad esempio i Comuni generalmente non possiedono le competenze necessarie pertanto non

dovrebbero essere competenti per la VINCA). È inoltre fondamentale che tale ricognizione sia effettuata in un arco temporale estremamente ristretto.

Sarebbe inoltre auspicabile che gli Enti competenti per la VINCA siano facilmente individuabili (dai soggetti proponenti piani/progetti e dal pubblico in generale) e uniformati il più possibile nelle diverse Regioni (questo renderebbe più coerente e coordinata la gestione dei siti di confine tra Regioni diverse).

Pertanto la procedura di V.INC.A. è viziata sotto molteplici aspetti avendo il Comune espresso il parere senza aver dato la possibilità al pubblico di intervenire in maniera esaustiva non essendo stato pubblicato lo Studio di Incidenza Ambientale in forma integrale assieme all'altra documentazione per la V.A. ed essendo questo parere firmato da un soggetto non avente competenze tecniche specifiche connesse alla procedura ambientale.

Pertanto eventuali ulteriori osservazioni allo Studio di Incidenza Ambientale possono essere formulate solo attraverso la riapertura dei termini per le osservazioni, fermo restando il ritiro in auto-tutela del parere del Comune di Fresagrandinaria.

L'associazione si riserva ulteriori interventi circa la regolarità delle procedure utilizzate e invita gli enti e i soggetti in indirizzo a rivalutare attentamente il proprio operato anche per procedere a riformulare/annullare atti già prodotti anche in auto-tutela.

In attesa di un Vs sollecito riscontro, certi di una Vs immediata azione, colgo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti,

Augusto De Sanctis

Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus



